



COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNICATO

- AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI, LE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA SONO APPROVATE ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA NEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO.

IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE ENTRO IL SUDDETTO TERMINE, LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE SI INTENDONO PROROGATE DI ANNO IN ANNO.

CONSIDERATO CHE PER IL CORRENTE ANNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PUO' AVVENIRE ENTRO IL 30/06/2010, EVENTUALI AUMENTI D'IMPOSTA POTRANNO ESSERE REGOLARIZZATI CON IL PAGAMENTO A SALDO ENTRO IL 16/12/2010

Il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta al Comune di Castellammare del Golfo per l'anno 2010 si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti con le seguenti scadenze:

- Prima rata entro il **16 giugno 2010** pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
- Seconda rata entro il **16 dicembre 2010** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
- In unica soluzione, entro il **16 giugno 2010**, pari all'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno

Il versamento può essere eseguito:

- su C/C postale n 89130710 intestato a SERIT SICILIA S.p.a -Trapani
- tramite modello F/24;

I Codici da utilizzare per i versamenti con il modello F/24 sono i seguenti:

- - per abitazione principale 3901
- - per aree fabbricabili 3903
- - altri fabbricati 3904
- - interessi per ritardato pagamento 3906
- - sanzioni per ritardato pagamento 3907

ALIQUOTE :

1. Abitazione principale e pertinenze - aliquota ridotta – 4,50 per mille
2. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado, titolari di reddito proprio superiore ad € 2.840,51)- aliquota ridotta – 4,50 per mille
3. Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa - aliquota ridotta – 4,50 per mille
4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - aliquota ridotta – 4,50 per mille
5. Seconde case e terreno edificabile - aliquota ordinaria – 6,50 per mille.

DETRAZIONI D'IMPOSTA:

- La detrazione per l'abitazione principale e per i casi di cui è prevista l'aliquota ridotta del 4,50 per mille rimane fissata a € 155,00
- Per le famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti diversamente abili già riconosciuti a tale titolo e per i pensionati di età superiore a 65 anni, che non superano il reddito imponibile annuo dichiarato di € 7.500,00 per nucleo familiare la detrazione è aumentata ad € 206,58.
- **A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 e relative pertinenze per le quali si continuano ad applicare l'aliquota ridotta del 4,50 per mille e le detrazioni previste dal vigente regolamento comunale ICI.**

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze e che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del D.Lgs 504/92 non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili i Terreni Agricoli .

- **Terreni Edificabili :**

Per i Terreni Edificabili il valore di riferimento a mq. per zona edificabile è quello stabilito con Delibera di G.M. n.165 del 29-07-2009;

RIDUZIONI: il costo delle aree stabilito con delibera di G.M. n. 165 del 29-07-2009 potrà essere ridotto, secondo le modalità e i parametri indicati dell'art. 6 bis del vigente regolamento ici , approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 18-03-2010.

Dalla residenza Comunale 11/11/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Calandrino Gaspare